

Piazza Cavour n.29, 60100 Ancona (AN)
Tel.: 071-202538 071-204315
Fax: 071-57360
Posta elettronica: { HYPERLINK
"mailto:massimiliano.paesani@consulenti-
associati.com" }

MASSIMILIANO PAESANI
Dottore commercialista
Revisore contabile



Ancona, li 12 gennaio 2011

Ai Sigg.ri Clienti

Oggetto: Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importi pari o superiori a 3.000,00 euro

1 PREMESSA

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall'art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i professionisti IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono d'importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

Momenti di registrazione e di effettuazione

Per individuare gli elementi informativi da trasmettere occorre fare riferimento:

- al momento di registrazione;
- ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione.

3.1 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni;
- le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in Italia al cliente non residente;
- le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, ecc.).

Restano, inoltre, escluse dall'obbligo di comunicazione in quanto non rilevanti ai fini Iva in Italia le prestazioni di servizi, di cui all'art.7-ter del DPR n. 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato (operazioni fuori campo Iva).

3.2 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato:
 1. se persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
 2. se soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale;
- i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non imponibile o esente;

4 APPLICAZIONE GRADUALE

Al fine di garantire la graduale introduzione dell'obbligo comunicativo per il periodo d'imposta 2010 la soglia di 3.000,00 euro è elevata a 25.000,00 euro;

5 TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Per la comunicazione relativa al periodo d'imposta 2010, il termine per l'invio è stabilito al 31.10.2011.

La comunicazione telematica relativa ai periodi d'imposta 2011 e successivi deve invece essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni.

Affinché sia valida, è necessario che:

- la comunicazione sostitutiva si riferisca allo stesso periodo di quella originaria,
- sia previamente annullata la comunicazione originaria.

Cordiali saluti.

Dott. Massimiliano Paesani